

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), con una recente Sentenza la n. 27 del 2012 si è pronunciata su una questione che di certo riguarda non pochi biologi.

Uno studio professionale, diretto da un biologo, aveva utilizzato, ai fini dell'esecuzione dei prelievi, un infermiere professionale. Il Direttore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8 di Siracusa aveva disposto la sospensione dell'autorizzazione sanitaria già rilasciata al biologo interessato "in considerazione del fatto che presso la struttura oggetto del provvedimento autorizzativo si opera in assenza di una figura professionale indispensabile espressamente prevista dalla normativa vigente e cioè del medico collaboratore.

Il Direttore Generale dell'A.U.S.L. n. 8 di Siracusa aveva minacciato di estendere la sospensione a 90 giorni, nel caso in cui dovesse perdurare l'assenza del medico collaboratore, salva, comunque, l'adozione di provvedimento di revoca dell'autorizzazione sanitaria già concessa.

L'Ordine Nazionale dei Biologi è intervenuto ad adiuvandum a favore del biologo, sostenendo che, ove il biologo non sia abilitato all'esercizio dei prelievi, questi possono essere eseguiti dall'infermiere professionale e non è affatto necessaria nel laboratorio la presenza del medico collaboratore.

Già in sede di provvedimenti cautelari il TAR aveva dato ragione alle tesi dell'Ordine, ma non contenta l'A.U.S.L. 8 di Siracusa aveva fatto ricorso in appello al CGA.

L'organo di appello, con propria ordinanza n. 415 del 29.5.2002, aveva confermato la decisione del TAR, dando ancora una volta ragione alle tesi dell'Ordine.

Finalmente con la citata Sentenza n. 27 del 2012 il TAR di Catania ha definitivamente avallato le tesi dell'Ordine.

E' interessante osservare che il tribunale ha affermato espressamente che il DPCM del 10.2.1984 deve ritenersi sostituito dal DPR 14.1.1997 e che, in particolare, "alla luce della normativa vigente" non solo non è necessaria ai fini del prelievo la figura del medico collaboratore, ma l'attività di prelievo ben rientra nella competenza dell'infermiere professionale.

Di conseguenza, ove dei colleghi biologi non fossero abilitati all'esercizio dell'attività di prelievo, potranno servirsi per questa attività di un infermiere prelevatore.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Lucio Botte